



REGOLAMENTO

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

(Normativa rivisionata di cui al D. L 15/11/1993, n. 507)

Approvato con deliberazione C.C. N. 106 del 28/10/1995 e modificato con deliberazioni C.C. N. 5 del 30/01/1998, N. 26 del 13/03/1998, N. 9 del 30/03/2011 e N. 43 del 28/09/2011.

TITOLO I DISCIPLINA DELLA TASSA

Art I - ISTITUZIONE DELLA TASSA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

Ai sensi dell'art 59 - capo III - del D. L. 15/11/1993, n. 507 è istituita la tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani vengono esercitate con diritto di privativa ed espletate direttamente dal Comune mediante concessione ad Impresa specializzata, autorizzata dal competente organo regionale ai sensi dell'art 6 - lett d del D.P.R.. 10/08/1982, n. 915.

Art. 2 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio di raccolta rifiuti è svolto su tutto il territorio comunale.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Qualora il protrarsi del mancato svolgimento del servizio sia causa di situazione di danno o di pericolo, riconosciuto dalla competente autorità sanitaria, si applica quanto disposto dal comma 6 dell'art 59 del D. L. 507/93, per lo sgravio o il rimborso di una quota della tassa, dietro specifica richiesta

Art. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti esistenti sul territorio Comunale, così come dettato dal comma 1 dell'art 62 del D. L. 507/93.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata (art. 62 comma 4).

Art.4 - ESCLUSIONI

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura, o per la particolare destinazione d'uso, o per condizioni accertate di non utilizzabilità, purché tali circostanze siano indicate esplicitamente e debitamente documentate nella denuncia originaria o di variazione (art 62 comma 2)

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti (art 62 comma 3).

Si dichiarano altresì esenti , a norma del presente Regolamento:

a) i locali e le aree adibite ad uffici pubblici comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese per il funzionamento;

- b) le superfici utilizzate dalle scuole pubbliche e dalle società sportive, nonché quelli adibiti ai fini ricreativi , se gestite da enti senza finalità di lucro, quando tale condizione sia dichiarata nell'atto di costituzione degli stessi.
- c) i locali e gli uffici adibiti al culto escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri del culto.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILE DEL TRIBUTO.

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art 3 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici oggetto della tassa (art 63 comma 1).

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62.
Per le parti comuni del condominio occupate o detenute in via esclusiva è responsabile del versamento della tassa chi occupa o detiene le stesse.

Art. 6 - SUPERFICI TASSABILI

Sono tassabili al fine del presente tributo tutti i locali e le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, secondo la classificazione di cui al successivo art 9.

LOCALI

Agli effetti della determinazione delle superfici utili si calcolano:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni ecc.) e così pure quelli alle dipendenze anche se separati od interrati rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, serre ecc.);
- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività non elencate separatamente;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali compresi le edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo od altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici tassabili nei limiti di quelle direttamente utilizzabili per l'esercizio dell'attività, per la sosta del pubblico interessato e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) tutti i vani (uffici, aule, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto ed altre, refettori, ripostigli, dispense, bagni ecc.) di istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluse degli enti delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa di patronato delle organizzazioni sindacali, delle USSL delle caserme, delle stazioni ecc. ;

g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate dalle abitazioni private, nessuno escluso destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali commerciali e di servizi atti alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini ecc.)

AREE

- a) Sono aree tassabili, computabili nella misura stabilita dal successivo art 10: tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi individuati nell'ambito del perimetro destinato all'espletamento delle attività in questione, in quelle interdette al pubblico non interessato ad usufruire del servizio;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e degli accessori fissi, compresi quelli adibiti a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi igienici, punti di vendita, zona adibita al lavaggio macchine, ecc.) e l'area a servizio degli impianti predetti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite sulla pubblica via; le aree scoperte o parzialmente coperte adibite ad attività sportive, con esclusione di quelle di regola destinate all'esercizio effettivo dello sport;
- c) qualsiasi area esterna che costituisce pertinenza od accessorio dei locali assoggettati alla tassa;
- d) ogni altra superficie scoperta a qualsiasi uso adibita, potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti.

Art 7 - ANNUALITA' DEL TRIBUTO.

INIZIO E CESSAZIONE DELL' OCCUPAZIONE O DETENZIONE.

La tassa ha carattere annuale ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria decorrente dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza

La cessazione d'utenza nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di cessazione è stata presentata, debitamente accertata

In nessun caso denuncia del cambio di residenza potrà costituire denuncia di cessione di utenza.

In caso di mancata denuncia della cessazione nel corso dell'anno in cui si è verificata, il tributo non è dovuto se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o detenzione delle superfici, oppure, se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante (art 64).

Art 8 - COMMISURAZIONE E TARIFFE

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea, elencate al successivo art 9, sono determinate secondo i criteri previsti dall'art 65 - comma 2 - D.L. 507/93.

Art. 9 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

La classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti è effettuata secondo il disposto dell'art 68 D.L. 507/93:

1) LOCALI ADIBITI AD USO ABITATIVO

- 1a) Nuclei famigliari, collettività e convivenze ed esercizi alberghieri per la parte ricettiva non destinata a ristorazione collettiva
- 1b) Nuclei famigliari costituiti da unica persona.
- 1c) Nuclei famigliari che risiedono o dimorano in parti abitative di costruzioni rurali inserite in aziende agricole.
- 1d) Nuclei famigliari ,che risiedono o dimorano per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale.
- 1e) Abitazioni tenute a disposizioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e d'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.

2) LOCALI ED AREE ADIBITE A ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO:

- 2a) Negozi alimentari:
 - 2a1) orto-frutticoli
 - 2a2) drogherie e supermercati
 - 2a3) panifici e pasticcerie
 - 2a4) pollerie, macellerie, salumerie
 - 2a5) bar, gelaterie, latterie, birrerie
 - 2a6) ristoranti, trattorie, pizzerie
 - 2a7) mense, self-service, gastronomie
 - 2a8) area a mercato settimanale di prodotti alimentari in genere
 - 2a9) altri negozi alimentari non compresi nelle precedenti sottocategorie

- 2b) Negozi non alimentari
 - 2b1) abbigliamento, cucito, mercerie, tessuti, tappeti,cappelli
 - 2b2) pelliccerie, calzature, pelletterie, pellicce ed articoli sportivi
 - 2b3) cartolerie, edicole, copisterie, giocattoli, tabaccherie
 - 2b4) casalinghi, ferramenti, elettrodomestici, ceramiche, porcellane
 - 2b5) colorifici, foto-cine
 - 2b6) orefici, gioiellerie, orologiai, ottici, profumerie
 - 2b7) mobili, arredamenti, lampade
 - 2b8) farmacie, erboristerie, articoli sanitari
 - 2b9) fioristi
 - 2b10) area a mercato settimanale di prodotti non alimentari in genere
 - 2b11) altri negozi non alimentari non compresi nelle precedenti sottocategorie.

3) COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO

- a)3a) di beni deperibili
- b)3b) di beni non deperibili

4) LOCALI AD USO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE

- 4a) produzione, trasformazione, lavorazione di metalli e non metalli in genere
- 4b) produzione, trasformazione, lavorazione di gomme e materie plastiche in genere
- 4c) produzione, trasformazione, lavorazione di tessuti, fibre, pelli in genere compreso operazione di stampa
- 4d) produzioni, trasformazioni, lavorazioni di carta, cartoni, materiale cellulosico in genere compreso operazione di stampa
- 4e) produzioni, trasformazioni, lavorazioni di legname, sugheri, paglie in genere
- 4f) produzioni, trasformazioni, lavorazioni di materiali lapidei, cementizi, inerti e ceramici in genere, compresi cantieri edili
- 4g) parrucchieri, barbieri, estetisti e simili
- 4h) elettricisti, idraulici, elettrotecnici, elettrauto
- 4i) tinteggiatori, stuccatori, imbianchini, tappezziere.
- 4l) altri insediamenti industriali e artigianali non compresi nelle precedenti sottocategorie.

5) MAGAZZINI di deposito o di stoccaggio di prodotti finiti e di materia di lavorati, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale di cui al precedente punto 4

6) SUPERFICI ADIBITE AD ATTIVITA' CULTURALI, POLITICHE, DI ISTRUZIONE RELIGIOSE, RICREATIVE, SPORTIVE ESERCITATE SENZA FINALITA' DI LUCRO.

7) SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI QUALSIASI ORDINE E GRADO

8) AUTOSCUOLE, AUTORIMESSE, PALESTRE E CENTRI SPORTIVI PRIVATI

9) LOCALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI.

- 9a) uffici privati e studi professionali non medici
- 9b) banche ed assicurazioni
- 9c) ambulatori medici e studi dentistici
- 9d) centri sportivi aperti al pubblico e palestre (pubblici)
- 9e) distributori carburanti
- 9f) altri locali adibiti a servizi pubblici o privati non compresi nelle precedenti sottocategorie.

10) MERCATI E FIERE

11) Superfici non comprese, né riconducibili per analogia, nelle precedenti classificazioni.

Art 10 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

Nel caso di attività produttive, commerciali o di servizi per le quali sia dimostrato di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzative comportanti una accettabile

minore produzione di rifiuti da conferire al pubblico servizio, dietro specifica richiesta documentata, si applica alla tariffa unitaria corrispondente il coefficiente di cui all'art 11BIS.

"di computare, ai sensi dell'art. 67 - I comma - D.L. 507/93 la riduzione al 50% le pertinenze e gli accessori delle abitazioni ove non si abbia, di regola, permanenza di persone (box e autorimesse, cantina adibita a deposito ecc.);

Art 11 - NON CUMULABILITA' DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni e riduzioni di cui al precedente art 10 si intendono non cumulabili.

Il contribuente che versi più di una delle condizioni previste nel menzionato articolo deve, in sede di autodenuncia, dichiarare espressivamente di quale forma di agevolazione o riduzione intende avvalersi.

Art11BIS- COEFFICIENTE CORRETTIVO DI RIDUZIONE DA APPLICARE DAL PRIMO GENNAIO 1996

Il coefficiente correttivo di riduzione è un fattore tra 1 e 0,1 e può essere applicato per singole utenze o per categorie alla componente della tariffa di cui al precedente art. 10

La predetta riduzione viene applicata quale incentivo alle iniziative tendenti a ridurre gli oneri che la collettività deve sostenere per lo smaltimento dei rifiuti sia in termini ambientali che economici.

Tale coefficiente, applicato ai sensi del disposto di cui al comma 2 dell'art. 67 del D L. 507/93, viene determinato con apposito atto di giunta comunale a fronte di specifici ed accertati interventi tecnico-organizzativi atti ad effettiva e quantificabile riduzione della produzione di rifiuti o all'invio di parti di essi ai circuiti di recupero o di riuso

L'applicazione di detto coefficiente può avvenire nei seguenti casi :

- a) quando a seguito di iniziative comunali legati a specifici progetti, l'Amministrazione Comunale ne propone l'attuazione con connessa applicazione di coefficienti di riduzioni della tariffa
- b) quando l'utenza del servizio, all'atto della denuncia annuale, ne faccia specifica richiesta allegando relazione tecnica dettagliata e corredata da adeguata documentazione.

Nel caso previsto dal punto b), verrà espletato apposito accertamento tecnico da parte del servizio ambiente ed ecologia che comunicherà gli esiti dell'istruttoria al funzionario responsabile per i provvedimenti conseguenti.

Il coefficiente correttivo è applicato per la durata prevista nell'atto di determinazione del coefficiente stesso

La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali o delle aree, nonché sostanziali modificazioni strutturali determinano la decadenza dell'applicazione del coefficiente di riduzione

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili con effetti, dal 1 gennaio 1996.

TITOLO II ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Art. 12 - DENUNCE DEGLI UTENTI

Entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, i soggetti tenuti devono presentare al Comune denuncia unica dei locali ed aree tassabili che in caso di mancata comunicazione di variazione, avrà effetto anche per gli anni successivi.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, secondo quanto disposto dall'art. 73 – comma 3 bis – del D.L. 507/93, di presentare entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

La denuncia di inizio e di cessazione dell'utenza, così come quella relativa a variazione delle condizioni dichiarate, redatta sugli appositi modelli, messi a disposizione dal Comune, deve essere presentata all'Ufficio Tributi, che ne rilascia ricevuta. Nel caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

L'utente che intende avvalersi delle agevolazioni o riduzioni previste dal presente regolamento deve espressamente farne richiesta documentata nella denuncia, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione che comporti il venire meno delle condizioni previste.

E' fatto obbligo di denunciare, nella medesima forma della denuncia di inizio dell'utenza, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o, comunque, influisca sull'applicazione e riscossione del tributo.

Art 13 - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Per l'azione di accertamento della dichiarazione e di tutti gli utilizzi di cui sia stata omessa la dovuta denuncia, l'ufficio comunale competente può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire atti e documenti ed a rispondere a questionari

Può, altresì utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo.

Gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e, dato preavviso di almeno cinque giorni, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione, della destinazione e della natura delle superfici.

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere

contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Gli avvisi di accertamento, rettifica o d'ufficio, saranno comprensivi delle sanzioni e degli interessi previsti dall'art. 76 del D.L. 507/93 nelle misure:

- per l'infedele o incompleta denuncia si applica la soprattassa pari al 50% dall'ammontare dei tributi dovuti;
- per l'omessa denuncia, si applica la sanzione al 100% della tassa dovuta;
- le suddette sanzioni sono ulteriormente ridotte ad 1/4 nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie;
- Si applica una pena pecuniaria da € 52,00 a € 258,00 per l'omessa, tardiva o inesatta indicazione dei dati richiesti in denuncia, o con questionari di accertamento e per la mancata trasmissione dell'elenco dei condomini dovuta dall'amministratore;
- Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionali e soprattasse in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano gli interessi legali nella misura vigente.

Art 14 RISCOSSIONI E RIMBORSI

Gli importi dovuti, arrotondati alle mille lire, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificate nei termini previsti dal precedente art 12, sono iscritti, a cura del responsabile incaricato della gestione del tributo, in ruoli principali oppure, con scadenze successive, in ruoli suppletivi e consegnati, a pena di decadenza, all'organo competente entro il 15 dicembre di ciascun anno, riscuotibili in quattro rate bimestrali consecutive, riducibili a due su specifica autorizzazione.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La misura annua degli interessi è determinata in base al tasso di interesse legale.

Art 15 - TASSA GIORNALIERA. DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti per l'uso anche ricorrente e di durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se non autorizzato, di aree e locali pubblici, è istituita la tassa di smaltimento giornaliera;

La tariffa giornaliera è determinata sulla base di quella annuale attribuita alla categoria corrispondente all'uso, maggiorata del 50%.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento, da effettuare contestualmente alla T.O.S.A.P. con il modello di versamento in c/c postale all'atto dell'occupazione o, per le occupazioni non soggette a preventiva autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del seguente modulo.

In caso di occupazione abusiva, la tassa è recuperata unitamente alla sanzione, agli interessi ed agli accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale, salvo diverse disposizioni contenute nell'art 77 del D.L. 507/93.

Art 16 - ABROGAZIONE DI NORME IN CONTRASTO.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quella del presente Regolamento.

Art 17 - DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE.

La classificazione delle categorie tassabili e le tariffe derivanti dall'attuazione dei nuovi criteri di commisurazione del tributo, che saranno adottate entro il 31 dicembre 1995, avranno decorrenza dal 1° gennaio 1996

Decorreranno dal 1° gennaio 1996 le disposizioni relative alle parti comuni del condominio, alle riduzioni di tariffa per particolari condizioni d'uso e alle modalità di riscossione del tributo di cui ai commi 3 - 4 - 5 e 6 del D. L 507/93.

In sede di applicazione della nuova disciplina le denunce e l'elenco di cui all'art. 12 del presente Regolamento, comprese le denunce integrative o modificative di quelle prodotte in base al preveggenente Regolamento, le richieste di detassazione o riduzione, dovranno pervenire entro il 15 ottobre di ogni anno ed avranno effetto a decorrere dall'anno successivo.

A norma del comma 3 bis dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93 come istituito dall'art. 3 comma 68 – lett.b) della legge 549/95 ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, 3 comma, numero 3), del D.P.R. 10/9/1982, n. 91.